

R.G. n. 532 /2015

REPUBBLICA ITALIANA



**NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
sezione civile
settore lavoro**

- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 221, comma 4 D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, previo riscontro del deposito telematico di note delle parti contenenti la richiesta di trattazione scritta della controversia mediante lo scambio ed il deposito telematico di note,

PROMOSSO DA

Arturo

- parte ricorrente -

Avv. Antonio CAMPILONGO
avv.ant.campilongo@pec.giuffre.it

CONTRO

INPS

- parte resistente -

OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione ad avviso di addebito notificato il 16.01.2015.

Conclusioni: come da note delle parti depositate ai sensi dell'art. 221, comma 4 D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020.

RAGIONI della DECISIONE

Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, lamentando l'illegittimità e l'infondatezza delle pretese contributive azionate dall'istituto resistente a titolo di contributi gestione commercianti per il periodo compreso tra il 2011 ed il



2014, per intervenuto sgravio quanto meno dei contributi relativi all'anno 2011, per essere dipendente di altra società dal 1° gennaio 2011 e per aver rivestito esclusivamente la mera carica di amministratore unico di società a responsabilità senza aver mai prestato attività lavorativa per la stessa; eccependo, altresì, vizi formali avverso l'intrapresa procedura di riscossione, adiva l'intestato tribunale per l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso, con vittoria delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.

Costituitasi la parte resistente Inps in via preliminare eccepeva la tardività della promossa opposizione nei limiti dei vizi formali dedotti, per inutile decorso del termine di cui all'art. 617 c.p.c. e, nel merito, affermava la sussistenza dell'obbligo contributivo a carico del ricorrente presso la gestione commercianti per la 3° e 4° rata degli anni dal 2011 al 2013 e per la 1° e 2° rata dell'anno 2014, risultando, per quegli anni, ancora iscritta presso la Camera di Commercio la società di cui il ricorrente risulta essere amministratore unico per lo svolgimento di attività di affitto di immobili propri dal 2011, configuranti l'elemento dell'*occupazione prevalente*, come da documentazione anche reddituale prodotta. Domandava, di conseguenza, il rigetto di tutte le domande azionate dalla parte ricorrente, con vittoria di spese e compensi. Produceva documentazione.

La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali.

All'udienza già fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.

Ebbene, alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione acquisita al processo e delle emergenze processuali occorre concludere per la fondatezza delle domande promosse dalla parte ricorrente che meritano integrale accoglimento.

Innanzitutto, occorre affermare l'insussistenza dell'obbligo contributivo per la gestione commercianti a carico della parte ricorrente per omessa prova dell'apporto lavorativo caratterizzato dall'abitudine nel lavoro dell'impresa costituita in forma societaria.

In concreto l'Inps vorrebbe far derivare detto obbligo dall'assunzione della carica rivestita dal ricorrente di amministratore unico della srl di cui è socio, regolarmente iscritta presso la camera di commercio fino dal 2008, e dal fatto che l'attività di affitto di immobili propri dal 2011 non poteva che essere svolta dal ricorrente.

Ebbene, dalla stessa documentazione prodotta dell'Inps è dato inferire che la società di cui il ricorrente è amministratore unico ha cominciato a svolgere l'attività di affitto di immobili propri dal 2011, anno coincidente con l'attività di collaborazione del ricorrente con altra società iniziata nel gennaio 2011.

Tale circostanza è stata documentata dalla parte ricorrente ed è chiaramente emersa anche dalle prove testimoniali assunte.

Tanto conforta ampiamente la ricostruzione dei fatti offerta dalla parte ricorrente circa l'inesistenza di una qualunque attività lavorativa svolta per la società di cui è amministratore unico negli anni in contesa.

Non solo, nel caso in esame, manca pure la prova necessaria dell'effettivo apporto lavorativo personale del ricorrente nell'impresa negli anni in contesa con i caratteri dell'abitudine e della prevalenza.

Si consideri, infatti, che per il tipo di contribuzione, a differenza di quanto avviene per la gestione separata in cui l'obbligo sorge a causa della mera produzione di un certo reddito¹, determinante è proprio l'apporto abituale e prevalente nel lavoro aziendale dell'opera professionale personale rispetto agli altri fattori produttivi².

¹ In tal senso cfr. Cass. S.U. 12.02.2010, n. 3240 nella parte in cui chiarisce: "... (omissis)... La gestione separata.



Con la creazione di questa nuova gestione si è inteso estendere la copertura assicurativa, nell'ambito della cd. "politica di universalizzazione delle tutele", non solo a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, a coloro cioè che svolgevano due diversi tipi di attività e che erano "coperti" dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna corrispondesse una forma di assicurazione.

La norma è stata introdotta dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, il quale dispone: "26. A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l'Inps, e finalizzata all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano, per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lett. A), medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività".

Sono dunque soggetti ad assicurazione due tipi di reddito da lavoro autonomo: quelli di cui all'art. 49, comma 1, del TUIR che derivano dall'esercizio, abituale ancorchè non esclusivo, di arti e professioni e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo, derivanti dagli uffici di amministratore e sindaco di società e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

1.2. La gestione separata presenta quindi aspetti diversi rispetto alle altre (la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le gestioni dei lavoratori autonomi, ossia commercianti, artigiani, coltivatori diretti), che sono caratterizzate da una definizione compiuta del proprio campo di applicazione, corrispondente alla attività lavorativa svolta, per cui alla gestione AGO sono iscritti i lavoratori dipendenti, alla gestione coltivatori diretti coloro che esercitano questa attività ecc. Diversamente, nel citato art. 2, comma 26, il riferimento è invece eteronomo e supportato esclusivamente dalla norma fiscale (i citati articoli del TUIR), per cui, **nella gestione separata, l'obbligazione contributiva è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito**: più che un contributo destinato ad integrare un settore previdenzialmente scoperto, i conferimenti alla gestione separata hanno piuttosto il sapore di una tassa aggiuntiva su determinati tipi di reddito, con il duplice scopo di "fare cassa" e di costituire un deterrente economico all'abuso di tali forme di lavoro. ... (omissis)..."

² Cfr. ancora Cass. S.U. 12.02.2010, n. 3240 nella parte in cui ribadisce: "... (omissis)... Passando ora all'esame della gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
- b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
- c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".

L'art. 1, comma 208 citato dispone poi: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche".

La iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.



In questo si ravvisa anche la differenza tra l'attività di mero amministratore unico e quella di partecipazione personale e prevalente del socio al lavoro aziendale anche ai fini dell'esatta individuazione dell'assoggettamento all'obbligo contributivo tra le diverse gestioni, quella separata e quella degli esercenti attività commerciali³.

In concreto, per la stessa insorgenza dell'obbligo contributivo alla gestione degli esercenti attività commerciali, nel caso in esame, manca anche la prova dell'espletamento da parte del ricorrente in tutti gli anni in cui è preteso il versamento di contributi di attività lavorativa abituale personale come elemento prevalente rispetto agli altri fattori produttivi all'interno dell'impresa.

Ebbene, per il caso in esame, in mancanza di prova rigorosa degli elementi confortanti l'obbligo contributivo a carico della parte ricorrente che la parte resistente Inps aveva l'onere di fornire, occorre affermare l'insussistenza del debito previdenziale presso la gestione commercianti per cui è causa.

In particolar modo l'Inps ha omesso l'offerta della prova delle condizioni soggettive ed oggettive per l'insorgenza dell'obbligo a carico della parte ricorrente di versamento di contributi presso la gestione commercianti.

Risulta omessa la prova da parte dell'istituto resistente a ciò tenuto in ragione della posizione sostanziale assunta nel presente giudizio dell'an del debito contributivo in esame.

A tal proposito, infatti, va puntualizzato, che nell'intrapreso giudizio oppositivo l'onere della prova dell'an dei crediti previdenziali risulta gravare sull'ente che si assume creditore, considerata la sua posizione di convenuto solo in senso formale in questo tipo di giudizio e la sua qualità di attore in senso sostanziale, analogamente a quanto avviene per il giudizio oppositivo all'ingiunzione di pagamento ai sensi degli artt. 633 e segg. c.p.c., cui la giurisprudenza di legittimità equipara per analogia il giudizio di opposizione⁴.

*La novità più rilevante rispetto alla precedente disciplina è che la iscrizione alla gestione commercianti diviene obbligatoria anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale. Questa modifica è finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorchè non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale. Sono quindi **da assoggettare alla assicurazione commercianti non solo il socio unico quotista, ma anche tutti i soci che contribuiscono, con la propria partecipazione abituale e prevalente, al lavoro aziendale.** ... (omissis)..."*

³ Cfr. ancora Cass. S.U. 12.02.2010, n. 3240 nella parte in cui è chiarito: "... (omissis)... Proprio ai fini di individuare quale sia l'attività prevalente, conviene indicare gli elementi che valgono a distinguere, per il socio, l'attività di amministratore da quella di partecipazione personale e prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) al lavoro aziendale, condizione in presenza della quale scatta l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.

E' noto che non esistono disposizioni che indicano in dettaglio quali compiti siano demandati alla figura dell'amministratore nella srl. E' vero però che non può farsi rientrare nell'incarico solo il compimento di atti giuridici, perchè all'amministratore è affidata la gestione della società, e dunque una attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte, ancorchè quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitualità dell'impegno esecutivo. Tali elementi si distinguono da quelli richiesti per la iscrizione alla gestione commercianti. Invero detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa. ... (omissis)..."

⁴ In tal senso cfr. Cass. 06.08.2012, n. 14963 nella parte in cui ribadisce: "... (omissis)... Al riguardo, va rimarcato che, come già affermato da questa Corte con ordinanza n. 26745 del 2006, emessa in sede di regolamento di competenza,



Ebbene, alla luce di tali premesse, deve ritenersi non provata dalla parte resistente Inps la fondatezza delle pretese contributive per cui è causa.

Deve, infatti, ritenersi imprescindibile l'accertamento della necessaria coesistenza delle condizioni e dei presupposti legislativi di cui all'art. 1, comma 203 L. n. 662/1996⁵ per poter ritenere obbligatoria l'iscrizione nella gestione commercianti anche di un socio amministratore unico di società a responsabilità limitata, come per il caso di specie e, di conseguenza, per poter ritenere effettivamente dovuti i contributi da questi pretesi⁶.

In mancanza di prove della ricorrenza dei requisiti di legge in capo alla parte ricorrente e, soprattutto, attesa l'impossibilità di desumere detti elementi dalle produzioni di parte resistente, considerata l'irrelevanza della visura camerale della società in esame e della sua iscrizione nel registro delle imprese, in quanto non funzionali, da sole, a provare anche la partecipazione personale e prevalente del ricorrente al lavoro aziendale, occorre affermare la fondatezza delle domande azionate dalla parte ricorrente⁷.

In concreto manca la prova necessaria dell'abitudine e della prevalenza della personale prestazione lavorativa del ricorrente per la società di cui è amministratore unico per i periodi in contesa che la parte resistente aveva l'onere di fornire⁸.

nel caso in cui avverso la medesima cartella venga proposta opposizione sia per vizi di carattere formale del ruolo o della cartella notificata che per ragioni di merito, il giudizio non può che essere unitario. E l'opposizione, come già rilevato (Cass. n. 5763/2002 cit.), da luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito (sulla seconda parte della massima, cfr. Cass. n. 23600/2009, già citata) ... (omissis)...

⁵ Questa la norma:

<<L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
- b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
- c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;
- d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.>>.

⁶ Si veda anche Cass. 21.02.2017, n. 4440 così massimata: *"In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitudine e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua "ratio", includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa."*

⁷ Cfr. in all.ti di parte resistente Inps.

⁸ Cfr. anche Cass. 12.07.2012, n. 11804 così massimata: *"L'abitudine e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, richieste dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di*



Deve essere affermata, di conseguenza, l'insussistenza delle pretese previdenziali azionate dalla parte resistente.

L'ente resistente, infatti, nel caso di specie non ha fornito la prova sufficiente della congiunta ricorrenza in capo all'opponente dei presupposti della titolarità o della effettiva gestione dell'impresa di cui si tratta negli anni in contesa e della sua direzione prevalente con il lavoro proprio e dei propri familiari, ma soprattutto, non ha provato la partecipazione del ricorrente negli stessi anni al lavoro aziendale con i caratteri imprescindibili dell'abitudine e della prevalenza⁹.

Ne consegue l'infondatezza delle pretese contributive azionate con l'avviso di addebito opposto.

Assorbiti tutti gli altri motivi di doglianza ugualmente formulati dalle parti.

Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi di liquidazione delle fasi di studio, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014, ridotti del 50% per natura, valore e non particolare complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:

- **accoglie** la proposta opposizione e, per l'effetto, **accerta e dichiara** l'infondatezza e l'inesigibilità delle pretese contributive azionate con l'avviso di addebito opposto;
- **condanna** l'Inps in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.610,50, di cui € 43,00 per esborsi ed € 2.567,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarre.

Così deciso in CASTROVILLARI in data 13/11/2020

Il GIUDICE del LAVORO
dott. Salvatore Franco SANTORO

iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C., cassando la decisione di merito, ha respinto l'opposizione alla cartella esattoriale per contributi alla gestione commercianti, proposta da soggetto adibito ad un'attività necessaria nel processo aziendale, quale la predisposizione dei documenti di vendita, a titolo non occasionale, considerata la struttura familiare dell'impresa)."

⁹ Sul punto si veda quanto chiaramente affermato da Cass. SS.UU. 12.10.2010, n. 3240: "... (omissis)... **La iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali... (omissis)...**"

